

COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

Parere n. 15 sulla proposta di variazioni al bilancio di previsione per gli anni 2020 – 2022

In data 28/12/2020 il Revisore unico del Comune di Robella (Asti) dr. Ettore Carozzo esamina la proposta alle variazioni di bilancio relative agli anni 2020 – 2022. Il predetto documento contabile, corredato dalla relativa documentazione, è stato trasmesso al Revisore unico in data 23/12/2020 in conformità di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Decreto Legislativo del 30/06/2011 n° 123, per acquisire il relativo parere di competenza.

Il Revisore viene assistito dal Responsabile dell'Ufficio appositamente invitato dall'Organo di controllo per fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

PRESO ATTO che:

con le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 6 in data 27 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2020 – 2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 7 in data 27 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 ed i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. rubricato “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa ed attribuisce all'organo consiliare la competenza ad apportare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui ai commi 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e dei responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, del responsabile finanziario;

- il comma 3, stesso art. 175, fissa al 30 novembre di ciascun anno il termine entro il quale possono essere deliberate le variazioni al bilancio
“....fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;” ... omissis

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo ente per:

ANNUALITA'	IMPORTO
------------	---------

2020	€ 18.119,00
2021	€ 12.080,00
2022	€ 12.080,00
TOTALE	€ 42.279,00

PRESO ATTO di conseguenza che viene registrata la maggior entrata in parte corrente al titolo 2 – tipologia 0101 di € 18.119,00 per l' anno 2020, di € 12.080,00 per l' anno 2021 e di € 12.080,00 per l' anno 2022. Tale maggiore entrata viene destinata alla spesa corrente del titolo 1 – Missione 1 – Prog. 03 – Macroaggregato 104 e precisamente € 18.119,00 - l' anno 2020, € 12.080,00 per l' anno 2021 ed € 12.080,00 per l' anno 2022, come da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale alla presente delibera e qui sinteticamente riportato:

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	Entrate	Spese	Entrate	Spese	Entrate	Spese
Competenza	€ 18.119,00	€ 18.119,00	€ 12.080,00	€ 12.080,00	€ 12.080,00	€ 12.080,00
Cassa	€ 18.119,00	€ 18.119,00				

VISTI i seguenti allegati:

All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, competenza e cassa;

All. 2) Prospetto quadro variazioni;

All. 3) Quadro Controllo Equilibri 2020/2022;

All. 4) Verifica Stanziamenti di Cassa;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia;

RICHIAMATO l'art. 193, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio;
- di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 175 del TUEL i quali prevedono che:

“3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrate a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) l'istituzione di tipologie di entrate senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. (74) (83)

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consulente entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio 2020, come risulta dal prospetto seguente:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	169.113,52			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	8.437,45	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	446.445,80	415.647,61	415.647,61
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	446.309,53	405.117,61	408.852,61
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		5.500,00	5.500,00	5.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	12.907,14	10.530,00	6.795,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.333,42	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.333,42 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		13.572,10	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		121.927,09	58.000,00	58.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	135.499,19 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	4.333,42		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-4.333,42	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio;
- di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

e dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla suindicata proposta di variazione, **esprime parere favorevole** ad apportare le variazioni al bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Revisore rammenta che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Robella, il 28/12/2020

L'Organo di Revisione contabile
Firmato in originale